Procura della Repubblica presso il Tribunale
Parma

Direttiva n. 24/2024

Oggetto: legge 4 novembre 2024, n. 169 recante *Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18.11.2024, in vigore dal 3.12.2024. **Linee guida operative**

Sommario

SOMMARIO 1
Parte prima – La maternità surrogata in generale 1
Parte seconda – La legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di "procreazione medicalmente assistita") – Le condotte vietate e le relative sanzioni 2
Parte terza - La maternità surrogata nel nostro ordinamento 3
Parte quarta - La maternità surrogata nella giurisprudenza di legittimità 3
Parte quinta – La maternità surrogata come "reato universale" ex lege legge 169/2024 4
Parte sesta - Linee guida operative 5
Parte settima – La posizione del Medico 6
Parte ottava – La posizione dell'Ufficiale di Stato Civile 6

Parte prima – La maternità surrogata in generale

Si segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18.11.2024 è stata pubblicata la legge 4 novembre 2024, n. 169, recante *Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano*, in vigore dal 3.12.2024.

La surrogazione di maternità è una pratica procreativa in virtù della quale una donna si impegna a portare avanti una gestazione per conto di genitori c.d. *intenzionali* o "committenti" e a consegnare agli stessi il bambino dopo il parto.

Nella maternità surrogata in senso stretto l'embrione risulta dall'interazione di gameti maschili di un membro della coppia committente e gameti femminili della gestante.

Nella maternità surrogata gestazionale o totale l'ovocita fecondato con il seme del padre committente (o di un terzo donatore di gameti maschili) appartiene a una donatrice anonima (o più raramente alla madre c.d. *intenzionale*) ed è impiantato nella madre surrogata che porta avanti la gestazione.

La madre surrogata si impegna a rinunciare a qualsiasi diritto sul bambino al momento della nascita, di tal che il neonato viene affidato immediatamente ai genitori c.d. *intenzionali* e il rapporto di genitorialità legale viene quindi stabilito in favore di entrambi o del solo genitore intenzionale-genetico.

La pratica in questione è ammessa in alcuni paesi esteri (ad esempio: Ucraina, Cipro, Grecia, Macedonia del nord, Portogallo, Regno Unito; ed inoltre Canada, molti stati che compongono gli Stati Uniti), mentre -come si vedrà più dettagliatamente nel prosieguo- **nel nostro ordinamento detta pratica è vietata, sanzionata penalmente** per effetto dell'art. 12, comma 6, della legge n. 40/2004.

Parte seconda – La legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di "procreazione medicalmente assistita") – Le condotte vietate e le relative sanzioni

La norma introdotta dalla legge n. 169/2024 va ad inserirsi nel corpo della legge 19 febbraio 2004, n. 40, che reca disposizioni sulla c.d. ***procreazione medicalmente assistita*** (P.M.A.), tecnica che è stata introdotta, e consentita, al dichiarato fine di *"favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana"* (art. 1).

Pur essendo stata *rimaneggiata* per effetto di plurimi interventi della Corte Costituzionale (che hanno finito per ampliare i casi di ricorso alla P.M.A., eliminando alcune originarie restrizioni), la legge 40/2004, all'art. 5, fissa i *requisiti soggettivi* per accedere a tale tipo di pratica, che è pertanto riservata a *"coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi"*.

Nel rinviare al testo di tale legge per altri dettagli, e nel precisare che i nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime (art. 8), appare opportuno sintetizzare in questa sede quali siano le **condotte vietate** e quali siano le **sanzioni** applicabili, nel testo vigente fino alla riforma di cui si discute:

(a) in primo luogo, è vietato applicare tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi; la violazione di tale divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro (art. 12, comma 2);

(b) in secondo luogo, le persone che -per ottenere l'accesso alla P.M.A.- rendono al medico della struttura una dichiarazione falsa sul possesso dei requisiti di cui al punto precedente, dovranno rispondere del reato di cui all'art. 76 DPR 445/2000 (art. 12, comma 3);

(c) in terzo luogo, chi applica tecniche di P.M.A. senza avere raccolto il *consenso informato* è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro (art. 12, comma 4);

(d) in quarto luogo, chi applica tecniche di P.M.A. in strutture non autorizzate dalla Regione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro (art. 12, comma 5);

(e) in quinto luogo, chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la **surrogazione di maternità** è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro (art. 12, comma 6);

(f) in sesto luogo, chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro, sanzione che, per il medico, si accompagna alla interdizione perpetua dall'esercizio della professione (art. 12, comma 7);

(g) in settimo luogo, non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 2, 4 e 5 (art. 12, comma 8);

(h) in ottavo luogo, per l'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti innanzi descritti si applica anche la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale (art. 12, comma 9), mentre è prevista la sospensione per un anno dell'autorizzazione alla struttura ove siano eseguite pratiche vietate (art. 12, comma 10).

Incidentalmente va poi ricordato che altre sanzioni sono previste dagli artt. 13 e 14 della legge 40/2004, che contemplano ***misure di tutela dell'embrione***, e va altresì ricordato che, a mente dell'art. 16, è sempre garantita l'**obiezione di coscienza** per il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie che non intendano prendere parte alle tecniche di P.M.A.

Parte terza - La maternità surrogata nel nostro ordinamento

Come anticipato al punto "e" del precedente paragrafo, **a mente dell'art. 12, comma 6, la c.d. *maternità surrogata* è sanzionata con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.**

Più precisamente, l'art. 12, comma 6, prevede due tipi di reati [1]:

- la realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione del commercio di gameti o di embrioni;
- la realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione della surrogazione di maternità.

Alla stregua di quanto riportato nel *dossier* sulla legge n. 169/2024, redatta dal *Servizio studi* del Senato, si può sostenere che, ai fini della sussistenza del reato di *surrogazione di maternità*, non è richiesta alcuna finalità lucrativa, a differenza di quanto accade per i gameti e di embrioni, per i quali il divieto -come rilevato poco innanzi- riguarda la *commercializzazione* e dunque la finalità lucrativa.

Per quanto riguarda i soggetti cui, in astratto, può essere ascritto il reato di *maternità surrogata*, vi è innanzitutto il medico che realizza l'intervento; a questi vanno aggiunti tutti coloro che, a vario titolo, possono essere coinvolti nella vicenda, ovvero:

- l'eventuale donatore esterno alla coppia;
- la coppia stessa;
- la madre *portante*;
- e quanti pongano in essere le attività prodromiche ad interventi del tipo di quello vietato.

Peraltro, l'inserimento tra i soggetti attivi della madre gestazionale e della coppia di genitori biologici si ricava anche dalla lettura dell'art. 12, comma 8, della legge n. 40, che -nel prevedere l'esclusione della punibilità per l'uomo o la donna cui siano applicate le pratiche di procreazione medicalmente assistita- limita tale esclusione ai commi 2, 4 e 5, senza includere pertanto il comma 6, ove è inserita la "surrogazione di maternità".

L'esistenza del divieto in Italia, com'è noto, ha portato cittadini italiani a ricorrere alle pratiche di surrogazione di maternità all'estero, nei Paesi che consentono questa tecnica di procreazione (quanto all'Europa, soprattutto in Ucraina).

Parte quarta - La maternità surrogata nella giurisprudenza di legittimità

In relazione alla *maternità surrogata* il più recente ed autorevole intervento giurisprudenziale è costituito dalla sentenza n. 38162/2022 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che -chiamata a dirimere una complessa questione relativa alla richiesta di trascrizione in Italia dell'atto di nascita di un bambino nato in Canada da una donna nel cui utero era stato trasferito l'embrione formato dall'incontro di gameti di uno dei due componenti di una coppia omosessuale maschile con l'ovocita di una donatrice- ha testualmente così argomentato:

> *"Nel quadro delle metodiche di procreazione medicalmente assistita, la maternità surrogata riveste una posizione del tutto peculiare rispetto alle ordinarie procedure di fecondazione artificiale, omologa o eterologa, postulando la collaborazione di una donna estranea alla coppia, che presta il proprio corpo per condurre a termine una gravidanza e partorire un bambino non per sé ma per un'altra persona.*
> ***La sanzione penale di cui alla L. n. 40 del 2004, art. 12, comma 6, esprime l'elevato grado di disvalore che il nostro ordinamento attribuisce alla surrogazione di maternità.***
> ***L'operazione che tende a cancellare il rapporto tra la donna e il bambino che porta in grembo, ignorando i legami biologici e psicologici che si stabiliscono tra madre e figlio nel lungo periodo***

[1] **L'art. 12, comma 6, L. 40/2004 recita testualmente:** "*Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro*".

della gestazione e così smarrendo il senso umano della gravidanza e del parto, riducendo la prima a mero servizio gestazionale e il secondo ad atto conclusivo di tale prestazione servente, costituisce una ferita alla dignità della donna.
La gestazione per altri lede la dignità della donna e la sua libertà anche perché durante la gravidanza essa è sottoposta ad una serie di limiti e di controlli sulla sua alimentazione, sul suo stile di vita, sulla sua astensione dal fumo e dall'alcol e subito dopo il parto è oggetto di limitazioni altrettanto pesanti causate dalla privazione dell'allattamento e dalla rescissione immediata di ogni rapporto con il bambino.
La L. n. 40 del 2004, art. 12, comma 6, esprime l'esigenza di porre un confine al desiderio di genitorialità ad ogni costo, che pretende di essere soddisfatto attraverso il corpo di un'altra persona utilizzato come mero supporto materiale per la realizzazione di un progetto altrimenti irrealizzabile".

Incidentalmente, nella sentenza in esame, la Corte di Cassazione indica **l'adozione in casi particolari**, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d) legge 4 maggio 1983, quale soluzione alla ineludibile esigenza di assicurare al bambino nato da maternità surrogata gli stessi diritti degli altri bambini nati in condizioni diverse. Questo istituto consente l'adozione di minori a prescindere dal loro stato di abbandono, che è invece presupposto essenziale dell'adozione ordinaria [2].

Parte quinta – La maternità surrogata come "reato universale" ex lege legge 169/2024

In tale quadro normativo e giurisprudenziale si inserisce dunque la nuova norma introdotta dalla legge 169/2024, che si compone di un solo articolo, il quale prevede che al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Se i fatti di cui al periodo precedente, con riferimento alla surrogazione di maternità, sono commessi all'estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana".
Si era posto, infatti, il problema della perseguibilità, in Italia, dei cittadini italiani che realizzano la maternità surrogata all'estero, in violazione della normativa nazionale, dal momento che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, c.p., il delitto comune commesso dal cittadino italiano all'estero, per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale inferiore, nel minimo, a tre anni (come nel caso di specie), è punito a richiesta del Ministro della Giustizia ovvero ad istanza o a querela della persona offesa.
In precedenza, in un caso di *maternità surrogata* realizzata in Ucraina, la Corte di Cassazione aveva dichiarato improcedibile l'azione penale, in assenza di richiesta del Ministro della Giustizia, in quanto in Italia vi erano stati solo dei *contatti prodromici intrattenuti via "e-mail" al fine di valutare le possibili soluzioni, in quanto non ancora dimostrativi della decisione di ricorrere alla pratica vietata* (cfr. Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 5198 del 28/10/2020 Ud.-dep. 10/02/2021- Defendant: P. : *"Il divieto di realizzare, in qualsiasi forma, la surrogazione di maternità, previsto*

---

[2] **L'art. 4 L. 184/1983 recita testualmente:**
"1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli.
3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare.

dall'art. 12, comma 6, legge 19 febbraio 2004, n. 40, comprende le condotte antecedenti ed eziologicamente collegate e funzionali alla maternità surrogata, che si perfeziona con la nascita a gestazione terminata".

La nuova legge, pertanto, consente -anche in assenza della richiesta del Ministro della Giustizia- di perseguire penalmente il reato di *surrogazione di maternità*, previsto dall'art. 12, comma 6, della legge n. 40/2004, se commesse dal cittadino italiano in un Paese estero, e dunque anche nei paesi in cui tale condotta sia consentita.

La norma in parola trova il proprio fondamento nell'**art. 7 c.p.**, il quale -dopo aver elencato i reati commessi all'estero ma perseguibili anche in Italia [3]- al n° 5 prevede che è punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero *"ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge italiana"* [4].

Parte sesta - Linee guida operative

1) Nel *progetto organizzativo* vigente, le disposizioni penali di cui alla legge 40/2004 non sono elencate tra quelle per le quali è prevista una competenza specialistica, per cui, nel caso dovesse verificarsi uno dei casi penalmente rilevanti elencati nella premessa (artt. 12, 13 e 14 L. 40/2004), esso sarebbe di competenza *generica.*

Quanto alle modalità attraverso le quali uno dei reati di cui alla legge 40/2004 (non solo, quindi, la *maternità surrogata* commessa all'estero) possa emergere, è evidente che in primo luogo vi sia la modalità ordinaria, ovvero la **denunzia del privato,** o anche la **segnalazione da parte di un pubblico ufficiale** che venga a conoscenza di notizie sulla commissione di uno dei reati in questione (si pensi all'utilizzazione di strutture sanitarie non accreditate per eseguire una *P.M.A.*; oppure alla commercializzazione di gameti od embrioni; e così via).

2) Per quanto riguarda in particolare la questione della *maternità surrogata* eseguita all'estero, in via preliminare va detto che, ovviamente, la norma può applicarsi solo per l'avvenire, per cui la perseguibilità potrà riguardare solo i casi in cui la *maternità surrogata* sia stata avviata a partire dal 3.12.2024, giorno di entrata in vigore della legge, rimanendo escluse tutte le condotte finalizzate a tale surrogazione compiute prima di tale data.

---

[3] **L'art. 7 c.p. recita testualmente:**
"Art. 7 (Reati commessi all'estero)
È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:
1) delitti contro la personalità dello Stato italiano;
2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana".

[4] La perseguibilità in Italia e secondo la legge italiana di un reato commesso all'estero non è una novità per il nostro ordinamento, dal momento che specifiche norme di legge già contemplano tale perseguibilità; tra queste: **art. 501, comma 4, c.p.** (Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio); **art. 537 c.p.** (Tratta di donne e di minori commessa all'estero) in relazione ai dei delitti di cui art. 3, comma 1, nn. 6 e 7 L. 75/1958 [4]; **art. 591, comma 2, c.p.** (Abbandono di persone minori o incapaci); **art. 604 c.p.** (Fatto commesso all'estero), con riferimento ai delitti di cui agli artt. 600-603 bis c.p., nonché 609-bis, 609-ter, 609- quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies; **art. 642, comma 4, c.p.** (Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona); **art. 1080 Codice della navigazione** (Applicabilità delle disposizioni penali).

Parte settima – La posizione del Medico

Un aspetto delicato riguarda la posizione dei Medici, ed è per questo motivo che, in questa sede, appare opportuno affrontare una questione emersa all'indomani dell'approvazione della legge che qui si esamina.

Com'è noto, vi è stata una pubblica divergenza tra il *Ministro per le pari opportunità e la famiglia*, da un lato, e la *Federazione nazionale degli ordini dei medici*, dall'altra, avente ad oggetto la sussistenza o meno, per il Medico, dell'obbligo di segnalare alla Procura il caso di maternità surrogata di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio della professione sanitaria, obbligo che -sostenuto dal Ministro- è stato ritenuto insussistente dall'Ordine dei medici.

In effetti, quanto meno per il medico privato, la sussistenza di un obbligo di referto (la cui violazione è punita a norma dell'art. 365, comma 1, c.p.) sembra difficilmente sostenibile, dal momento che il comma 2 dell'art. 365 c.p. esplicitamente esclude l'applicabilità del primo comma nel caso in cui il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale [5]. In questo caso, infatti, sembra prevalere il c.d. *rapporto fiduciario* che si instaura tra paziente e sanitario.

oooo

Diverso appare invece il caso del sanitario-pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che -non avendo in cura la persona interessata alla *maternità surrogata*- sia a conoscenza del ricorso di tale persona ad una pratica vietata, commessa in Italia o all'estero: in tal caso la condizione del rapporto di assistenza difficilmente sembra configurabile.

Potrebbe essere il caso di un Direttore sanitario di una struttura pubblica o accreditata che venga a conoscenza di una pratica vietata.

Si tratta di aspetti molto delicati, sui quali appare opportuna -nell'ambito della ***leale collaborazione*** **tra le istituzioni** che ha sempre contraddistinto questo Ufficio di Procura- una interlocuzione con l'**Ordine dei Medici, al quale la presente *direttiva* viene inoltrata per opportuna conoscenza ed anche per eventuali indicazioni ed osservazioni.**

Parte ottava – La posizione dell'Ufficiale di Stato Civile

Un altro aspetto delicato riguarda i rapporti tra Ufficiale di Stato Civile, presente in ogni Comune, e Procura della Repubblica alla luce della complessa normativa contenuta nel D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile), che attribuisce al Procuratore della Repubblica una serie di compiti di intervento e di iniziativa in materia di *stato civile*.

Ed è per tale ragione che -per opportuna conoscenza e per quanto di eventuale competenza- la presente direttiva viene inoltrata a tutti i Sindaci-Ufficiali di Stato Civile dei Comuni del Circondario.

8/a) Una delle modalità per far venire alla luce casi di maternità surrogata commessa all'estero può derivare dalla richiesta di trascrizione all'anagrafe comunale della nascita di un bambino registrato come nato all'estero e presentato come figlio di genitori italiani (coniugati o meno).

Invero, se in astratto è sempre possibile che una donna partorisca all'estero (ove si trovi temporaneamente per qualsiasi ragione), è pur vero che l'esperienza insegna che -soprattutto nei paesi nei quali la *maternità surrogata* è consentita (si pensi all'Ucraina)- all'anagrafe estera la

---

[5] **L'art. 365 c.p. testualmente recita:**
"Art. 365 (Omissione di referto)
Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a lire cinquemila.
Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale."

nascita viene dichiarata in genere dal padre biologico e dalla moglie/convivente/compagna del primo (che, per l'ordinamento di quello Stato è considerata *madre* pur non avendo portato avanti la gestazione).
Una volta tornata in Italia, i due componenti della coppia in questione chiedono all'Ufficio di Stato civile del Comune di residenza di trascrivere il certificato di nascita redatto all'estero, così diventando, per lo Stato italiano, i genitori effettivi del bambino.
Lo stesso ovviamente dicasi per le *coppie omoaffettive* che chiedono di registrare in Italia, come propri figli, bambini partoriti all'estero (che, nel caso di coppia omoaffettiva maschile presuppone ovviamente una *maternità surrogata* all'estero).
In tutti questi casi appare necessaria la collaborazione degli Ufficiali di Stato civile, destinatari di una richiesta di trascrizione di certificato di nascita redatto all'estero, **con invito a segnalare prontamente alla Procura della Repubblica siffatte richieste di trascrizione, onde consentire l'avvio di accertamenti preliminari.**

8/b) Si coglie l'occasione per segnalare agli Ufficiali di Stato Civile un'importante e recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 511/2024 dell'8.1.2024, RG n. 22217/2022), che -in materia di riconoscimento di figli da parte delle c.d. *coppie omoaffettive*- ha dichiarato legittimo il rifiuto opposto dall'Ufficiale di Stato Civile di Pisa alla richiesta di ricevere una dichiarazione di riconoscimento di filiazione naturale da parte di una donna in relazione ad un minore già riconosciuto, come figlio, dalla donna che lo aveva effettivamente partorito [6], e ciò in quanto in contrasto con quanto stabilito dall'art. 250 del codice civile, che fa riferimento -come soggetti legittimati a riconoscere- alla ***madre*** ed al ***padre*** (e dunque ad un **genitore di sesso femminile e ad un genitore di sesso maschile**) [7].
La Corte di Cassazione ha stabilito che gli atti di competenza degli Ufficiali di Stato Civile, fra cui gli atti di nascita di persone nate in Italia, devono essere formati nel rispetto di quanto previsto dalla legge italiana (in particolare, dal DPR n. 396/2000). Infatti le norme che disciplinano la formazione di questi atti sono *"ad applicazione necessaria"* in quanto hanno la funzione di regolare l'attività della pubblica amministrazione.
Ne deriva che l'Ufficiale di Stato Civile deve applicare la legge, che tra l'altro prevede che gli atti dello stato civile sono *"atti a contenuto vincolato"* in quanto, secondo il disposto dell'art. 12 del DPR n. 396/2000, devono essere redatti *"secondo le formule e le modalità stabilite dal Ministro dell'Interno"*.
Incidentalmente va detto che analoga questione fu sollevata da questa Procura mediante tre distinti ricorsi avverso altrettanti *riconoscimenti successivi* di figlio effettuati dinanzi al Sindaco del Comune di Parma da parte di tre coppie omoaffettive e, in quella circostanza, con decreti del 27.5.2020, il Tribunale di Parma ebbe ad accogliere il ricorso della Procura, disponendo la cancellazione degli atti di riconoscimento successivi e delle relative annotazioni sui rispettivi atti di nascita.

oooooo

La presente direttiva diventa operativa immediatamente

[6] Il caso portato all'attenzione della Corte riguarda una donna americana, che aveva contratto matrimonio con una donna italiana, e si era sottoposta, negli USA, a tecniche di procreazione medicalmente assistita con il consenso della italiana, per poi partorire in Itala.
La donna italiana, sprovvista di legame biologico con il figlio della donna americana, voleva effettuare la dichiarazione di riconoscimento quale "madre intenzionale".

[7] **L'art. 250 c.c. recita testualmente (si riporta il solo comma 1, rilevante ai fini del presente atto):**
"Art. 250 (Riconoscimento).
1. Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già' uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può' avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.

Si comunichi:
Ai Magistrati dell'ufficio (togati ed onorari) - **SEDE**
Al Questore- Parma
Al Comandante Provinciale CC - Parma
Al Comandante Provinciale GdF - Parma
Al Dirigente Polizia Stradale - Parma
Al Comandante Gruppo Carabinieri Forestali - Parma
Al Dirigente della Polizia Ferroviaria - Parma
Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Parma
Al Comandante del NAS-CC Parma
Al Comandante del Reparto CC Tutela Agroalimentare Parma
Al Comandante del Nucleo Ispettorato del Lavoro CC Parma
Al Responsabile dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma/Reggio Emilia - Parma
Al Comandante della Sezione di Polizia postale e delle comunicazioni Parma
Al Comandante della Polizia Provinciale Parma
Ai Responsabili delle Aliquote di PG di PdS, CC, GdF, PL SEDE
Al Comandante della Polizia Penitenziaria - Parma
Al Comandante della Polizia Locale - Parma

e, per opportuna conoscenza, a:
Presidente del Tribunale di Parma (anche per l'eventuale comunicazione ai Giudici);
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma;
Presidente della Camera Penale di Parma

e, per doverosa informazione, a:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello -Bologna

La presente direttiva sia inoltrata, altresì, per opportuna conoscenza, a:
- Presidente dell'Ordine dei Medici di Parma (**per le finalità di cui alla parte settima**)
- Sindaci-Ufficiali di Stato Civile dei Comuni del Circondario (**per le finalità di cui alla parte ottava, punti 8/a ed 8/b**), ovvero:
  - Parma, Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Busseto, Calestano, Collecchio, Colorno, Compiano, Corniglio, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Medesano, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Noceto, Palanzano, Pellegrino Parmense, Polesine Zibello, Roccabianca, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, San Secondo P.se, Sissa Trecasali, Solignano, Soragna, Sorbolo-Mezzani, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Torrile, Traversetolo, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi

Si pubblichi sul sito web della Procura.

Parma, 13.12.2024

Il Procuratore della Repubblica
dott. Alfonso D'Avino

D'AVINO
ALFONSO
13.12.2024
08:59:08
GMT+01:00